Data:
15-10-2006
Testata:
IL SOLE 24 ORE
Riferimenti:
L'ESPERTO RISPONDE

IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA / Riscossione
F24 TELEMATICO: OBBLIGO PROROGATO AL 1° GENNAIO 2007 CON ALCUNE ECCEZIONI

Ezio Maria PISAPIA

Vorrei conoscere le ultime novità sul modello F24 telematico e avere dei chiarimenti sulla proroga al 1º gennaio 2007.

R. P. - ALESSANDRIA

Com'è noto, l'articolo 37 del Dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 49, aveva disposto che, con decorrenza 1° ottobre 2006 «i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso Dlgs 241/97».La proroga al 1º gennaio 2007. L'estrema concisione della norma aveva dato luogo a un'infinità di dubbi interpretativi, non risolti con la succinta circolare 4 agosto 2006, n. 28/E (il cui paragrafo 66 non diceva molto di più rispetto alla disposizione commentata). Peraltro, il nuovo obbligo aveva colto di sorpresa i destinatari (non solo imprese, artisti e professionisti, ma anche enti pubblici titolari di partita Iva). Perciò il Governo ha varato un parziale slittamento della disposizione, che è operativa dal 1º ottobre solo per soggetti indicati dall'articolo 73 comma 1, lettere a) e b), del "nuovo" Tuir (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), e cioè:— società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);— società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;— enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.Per tutti gli altri titolari di partita Iva, l'obbligo decorre dal 1º gennaio 2007.Tributi e contributi per i quali è obbligatorio l'F24 telematico. Non basta essere titolari di partita Iva e debitori di qualsiasi importo da pagare con il sistema dei versamenti unitari per far scattare l'obbligo della trasmissione informatica. A questo riguardo proprio il Dl 223 richiama gli articoli 17 e 28 del Dlgs 241/97, e quindi si tratta di:— imposte sui redditi e relative addizionali comunali e regionali;— ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di

lavoro autonomo, sulle provvigioni e sui dividendi, ad eccezione di quelle operate da pubbliche amministrazioni soggette al sistema di tesoreria unica (legge 29 ottobre 1984, n. 720);— Iva risultante dalle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione annuale, e quella dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 74 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633;— Irap;— relative imposte sostitutive;— contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;— contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, dovuti all'Inps, all'Enpals, all'Inpdai e agli altri enti individuati con il decreto previsto dall'articolo 28, Dlgs 241;— premi dovuti all'Inail;— interessi previsti in caso di pagamento rateale, di pagamento in ravvedimento e relative sanzioni;— altre entrate individuate con decreto del ministro delle Finanze, fra cui le imposte dovute per conciliazione giudiziale o definizione con adesione, e relative sanzioni (Decreto dirigenziale 31 marzo 2000);— credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.Tributi esclusi. Per alcuni tributi relativamente ai quali l'F24 è utilizzato solo in via sussidiaria di altre modalità di pagamento (tra cui, attualmente, l'Ici), non sussiste l'obbligo dell'invio telematico nemmeno se il soggetto passivo è titolare di partita Iva. La questione, per ora, riguarda solo poco meno di 800 comuni (che hanno optato per questa forma di riscossione). Ma vale la pena segnalare che, proprio dal 2007, la facoltà di pagare anche l'imposta immobiliare comunale con l'F24 sarà estesa a tutti i comuni (articolo 37, Dl 223/2006, comma 55).Non è chiaro come dovranno comportarsi i titolari di partita Iva, specialmente quando si tratta di immobili utilizzati nell'esercizio di imprese, arti o professioni (si pensi ad una società proprietaria di immobili), o di immobili posseduti da imprenditori, artisti e professionisti e utilizzati a titolo personale (ad esempio, abitazione dell'imprenditore individuale).Per quanto concerne le accise, si segnala un importante chiarimento ad opera dell'agenzia delle Dogane (comunicato stampa del 28 settembre 2006), secondo la quale la norma «non trova applicazione per il versamento dei tributi di cui al Testo unico delle accise (Dlgs 504/95), che sono disciplinati da disposizioni normative diverse dal Dlgs 241/97». Nota infatti l'Agenzia che l'impiego del modello "F/24-Accise" è solo complementare (articolo 28, comma 7, legge 388/2000) rispetto ad altre modalità di versamento. Resta tuttavia la facoltà, per chi lo desidera, dell'invio telematico. Si ricorda però che lo stesso modello "F/24-Accise" è utilizzato obbligatoriamente per il pagamento dell'imposta sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento (articolo 14-bis, Dpr 26 ottobre 1972, n. 640), e per esse permane l'obbligo dell'invio telematico.Modalità dell'invio telematico. Come ha chiarito l'agenzia delle Entrate (circolare del 29 settembre 2006, n. 30/E), l'obbligo può essere adempiuto:a) direttamente dai contribuenti, in due modi:a1) mediante il servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni;a2) ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (Cbi) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia.b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel, in due modi:b1) intermediari che aderiscono alla specifica convenzione con l'agenzia delle Entrate e utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito web di Entratel;b2) intermediari che si avvalgono dei sopra elencati servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.<IP>Nei casi a1), a2) e b1) l'addebito dell'F24 deve necessariamente avvenire su un conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al medesimo contribuente che estingue l'obbligazione. Nel caso b2), invece, l'addebito può anche avvenire su un

conto dell’intermediario, e la regolazione della partita tra quest’ultimo e il contribuente è fatta nell’ambito di rapporti privati. Il contribuente può sempre commettere il pagamento dell’F24 ad un terzo (familiare, amico, socio), purché quest’ultimo sia disposto ad ordinare per via telematica alla propria banca (o posta), con addebito sul suo conto, il pagamento dell’F24 altrui.Intermediari abilitati alla trasmissione telematica. Sono indicati nell’articolo 3, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (fra cui i dottori commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro; gli esperti tributari iscritti alla Camera di commercio; i Caf — centri di assistenza fiscale — per le imprese). Il rapporto fra intermediario e committente del pagamento telematico è regolato da rapporti privati, ma la convenzione "tipo" che, a sua volta, l’intermediario stipula con l’agenzia delle Entrate prevede alcune garanzia per il committente. L’intermediario, quando assume l’impegno alla presentazione telematica, si fa rilasciare l’autorizzazione (comunicata anche alla banca o alla posta) a disporre gli ordini di pagamento su conti correnti, bancari o postali, intestati ai medesimi contribuenti; a tali fini, acquisisce le autorizzazioni all’addebito e le eventuali revoche, e le conserva per dieci anni. Deve, inoltre, consegnare ai contribuenti copia sia dei modelli trasmessi per via telematica, sia delle ricevute rilasciate dall’Agenzia, contenenti l’esito dell’addebito.IL PUNTOel trattare dell’invio dell’F24, il lettore avrà notato, anche in fonti normative emanate dalle autorità fiscali italiane, un certo abuso di anglicismi, i quali sicuramente non aiutano il cittadino medio a comprendere il messaggio. Non si tratta di parole soltanto straniere, ma anche di espressioni relativamente nuove, mutuate dalla prassi, alquanto recente, della "banca virtuale": quella che consente al cliente di tenere i rapporti tramite una postazione telematica ("personal computer"), e persino per telefono. Queste espressioni sono proprie di un linguaggio specializzato e settoriale, bancario e informatico insieme, e non sono reperibili nemmeno nei dizionari più aggiornati. Facciamo perciò seguire un piccolo vocabolario di quelle più ricorrenti.Remote banking. L’insieme di servizi automatizzati che permettono ai clienti, grazie all’uso di terminali (internet banking) o di un telefono (phone banking), di collegarsi alla banca dove intrattengono il conto, ed effettuare operazioni o ricevere informazioni in tempo reale.Home banking. Permette agli utenti di collegarsi alla banca tramite un personal computer e un modem, e di effettuare da operazioni dalle più semplici (la consultazione del conto corrente o degli assegni) alle più complesse (predisporre bonifici, pagare bollette).Cbi (Corporate banking interbancario). È un servizio offerto alle imprese, per operazioni effettuabili dalle proprie sedi (gestione incassi e pagamenti; possibilità di ottenere informazioni sui flussi di cassa). Consente all’utente di centralizzare in un unico punto i rapporti con tutte le banche di cui è cliente, e di ottenere anche informazioni legali, amministrative e tributarie.Target. Non ha alcun rapporto con la parola omonima utilizzata in gestione d’impresa per individuare un certo "obbiettivo" o "bersaglio" (in inglese: "target") strategico - commerciale. È invece l’acronimo di "Trans european Automated Real time Gross settlement Express Transfer", ossia "trasferimenti espressi delle regolazioni complessive automatiche in tempo reale attraverso l’Europa". È sorto nel 1999, insieme all’euro, per impulso della Bce (Banca centrale europea), ed è ora il sistema di gran lunga più utilizzato per pagamenti internazionali in area euro.

Identificativo:
ER200610152QOJ
Data:
15-10-2006
Testata:
IL SOLE 24 ORE
Riferimenti:
L'ESPERTO RISPONDE

Riscossione

SE IL CONTO È IN ROSSO SI PUÒ PAGARE CON IL FIDO

Ezio Maria PISAPIA

Un titolare di conto corrente bancario con saldo negativo, poiché gli è stato concesso un fido può indicare quel conto per l'addebito del modello F24 telematico?

M. B. - SANTA MARGHERITA LIGURE

Per l'addebito delle somme necessarie all'effettuazione dei versamenti unitari ed in compensazione (modello F24), l'agenzia delle Entrate esige che siano indicate le coordinate di un conto corrente bancario o di un conto corrente postale, intestato o cointestato al debitore, senza ulteriori requisiti.Ricevuto l'F24, l'agenzia delle Entrate richiede l'accreditamento alla banca o alla posta, le quali lo accettano se il contribuente ha la necessaria disponibilità, ovvero se l'operazione avviene nei limiti dell'affidamento concesso (il cosiddetto fido).Entro questi limiti, dunque, il cliente della banca può emettere assegni e fare qualsiasi altra operazione, alla sola condizione che ciò non provochi "sconfinamenti", i quali impedirebbero alla banca di onorare i pagamenti privi di copertura.Il conto corrente "in rosso", ma entro i limiti del fiso, può quindi essere utilizzato per l'addebito dei modelli F24.

Data:
15-10-2006
Testata:
IL SOLE 24 ORE
Riferimenti:
L'ESPERTO RISPONDE

Riscossione
LA PROVINCIA PUÒ ESEGUIRE I VERSAMENTI ALLA TESORERIA

Ezio Maria PISAPIA

Questo ente (provincia di Pesaro e Urbino) è titolare di partita Iva e continua a versare le ritenute Irpef e Irap in Tesoreria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Dpr 602/73 con le stesse modalità. Per l'Iva, Inps e Inail si deve procedere con l'F24 telematico?

Mariella CAPRINI - PESARO

L'agenzia delle Entrate — prima con comunicato stampa del 14 settembre 2006, e poi con circolare 30/E del 29 settembre successivo — ha precisato che:— tutti gli enti, tenuti a eseguire pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in Tesoreria (legge 388/2000, articolo 34, comma 3, sulla "Tesoreria unica") ai quali è attribuita una partita Iva, non soggiacciono per tali pagamenti all'obbligo della presentazione telematica introdotto dal decreto legge 223/2006;— per pagamenti diversi dalle ritenute alla fonte, gli enti dovranno utilizzare i servizi online dell'agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale;— nei casi di oggettiva impossibilità ad accedere a conti correnti bancari o postali, tali enti potranno utilizzare il modello F24 cartaceo;— in casi residuali ed eccezionali, sarà comunque possibile effettuare versamenti diretti in Tesoreria, con le stesse modalità previste per il pagamento delle ritenute alla fonte (si tratta di tributi diversi dalle ritenute alla fonte fra cui, evidentemente, l'imposta sul valore aggiunto).Val la pena di ricordare che — ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2006 — l'obbligo della spedizione online decorre dal 1° ottobre 2006 solo per le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2004).Questa disposizione annovera gli enti pubblici e privati "economici", ossia quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività economica.Poiché la provincia non è un ente "economico", in ogni caso l'invio del modello F24 online decorre dal 1° gennaio 2007, e sarà utilizzato in casi limite, per eventuali compensazioni.

Data:
15-10-2006
Testata:
IL SOLE 24 ORE
Riferimenti:
L'ESPERTO RISPONDE

Riscossione
HOME BANKING E TESORERIA PER LE ISTITUZIONI EX IPAB

Ezio Maria PISAPIA

In relazione all' F24 telematico. quale modalità di versamento dovrà adottare un Ipab, titolare di partita Iva, che a causa della normativa vigente può effettuare pagamenti di imposte e contributi solo passando tramite Tesoriere (banca) con mandato, ma non tramite addebito diretto?

Armando TRANQUILLI - FABRICA DI ROMA

Le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (ex Ipab, riformate con il Dlgs 4 maggio 2001, n. 207) rientrano fra gli enti soggetti al sistema di Tesoreria unica. Esse sono infatti espressamente menzionate nella Tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (mediante rinvio a tutte le "istituzioni" costituite in seno agli enti locali di cui all'abrogato articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 42, ora sostituito dall'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).Quanto agli enti pubblici soggetti al sistema della tesoreria unica, l'agenzia delle Entrate — prima con comunicato stampa del 14 settembre 2006, e poi con la circolare 30/E del 29 settembre successivo — ha precisato che:— tutti gli enti, tenuti a eseguire pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in tesoreria (legge 388/2000, articolo 34, comma 3, sulla "tesoreria unica") ai quali è attribuita una partita Iva, non soggiacciono per tali pagamenti all'obbligo della presentazione telematica introdotto dal decreto legge 223/2006;— per pagamenti diversi dalle ritenute alla fonte, gli enti dovranno utilizzare i servizi online dell'agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale;— nei casi di oggettiva impossibilità ad accedere a conti correnti bancari o postali, tali enti potranno utilizzare il modello F24 cartaceo;— in casi residuali ed eccezionali, sarà comunque possibile effettuare versamenti diretti in tesoreria, con le stesse modalità previste per il pagamento delle ritenute alla fonte (si tratta di tributi diversi dalle ritenute alla fonte fra cui, evidentemente, l'imposta sul valore aggiunto).Vale la pena di ricordare che — ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2006 —

l'obbligo della spedizione online decorre dal 1° ottobre 2006 solo per le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2004). Questa disposizione annovera gli enti pubblici e privati "economici", ossia quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività economica.Poiché l'Ipab non è un ente "economico", in ogni caso l'invio del modello F24 online decorre dal 1° gennaio 2007, e sarà utilizzato in casi limite, per eventuali compensazioni.L'occasione è propizia per ricordare che, fra gli enti pubblici economici soggetti al sistema della tesoreria unica, per i quali non è scattata la proroga al 1° gennaio 2007, si possono annoverare:— in ambito comunale e provinciale, le "aziende speciali". Queste, a differenza delle "istituzioni", sono caratterizzate da «autonomia imprenditoriale», che consiste proprio nell'esercizio di un'attività commerciale (ad esempio: azienda per la distribuzione dell'acqua: articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);— fuori dall'ambito locale: le aziende sanitarie locali (Asl), le unità sanitarie locali (Usl) e gli ospedali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;— i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, ora «aree di sviluppo industriale» (Asi), ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;— i consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (giurisprudenza costante, fra le tante: Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15. ottobre 1985, n. 5031);— i consorzi fra enti pubblici, se hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali.Non sono invece "economici" gli enti pubblici, ora con varie denominazioni, che si sono sostituiti agli Iacp - Istituti autonomi per le case economiche e popolari (giurisprudenza costante, fra tutte: Corte di cassazione, sezione I, n. 3729 del 27 marzo 1993).